

GUIDA ALLA PRESTAZIONI INAIL

ISTRUZIONI PER L'USO

Questa guida descrive le prestazioni INAIL dirette al lavoratore che subisce un infortunio o contrae una malattia a causa dell'attività lavorativa.

Il lavoratore può richiedere ogni altra informazioni di carattere generale presso tutte le Sedi INAIL sul territorio; consultando il sito Internet all'indirizzo www.inail.it; chiamando il call center tel. 164-84

Le informazioni di carattere personale (problemi legati a posizioni assicurative, ad infortuni o rendite) devono essere richieste esclusivamente alla Sede INAIL di appartenenza che, generalmente, è quella più vicina al proprio domicilio.

La guida si divide in quattro parti:

L'INAIL PERCHE'

SCOPI E LEGGI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

L'INAIL PER CHI

CATEGORIE DI LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI CHE HANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE INAIL IN ITALIA ED ALL'ESTERO

L'INAIL QUANDO

COSA DEVE SAPERE E COSA DEVE FARE IL LAVORATORE DA QUANDO SUBISCE L'INFORTUNIO O CONTRAE LA MALATTIA PROFESSIONALE FINO A GUARIGIONE CLINICA AVVENUTA.

L'INAIL COSA

SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI ECONOMICHE, SANITARIE ED INTEGRATIVE DELL'INAIL.

In questa guida i termini INFORTUNIO e MALATTIA si riferiscono sempre ad eventi che si sono verificati a causa dell'attività lavorativa.

INAIL - PERCHE'

La Costituzione Italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro e il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

La legge stabilisce l'obbligo dell'assicurazione contro i danni fisici ed economici che il lavoratore subisce a seguito di infortuni e malattie causati dall'attività lavorativa.

L'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le Malattie Professionali - gestisce quest'assicurazione obbligatoria.

Dal 1965 - anno in cui è stato emanato il Testo Unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad oggi, un susseguirsi di disposizioni legislative, di pronunce della Corte Costituzionale, nonché una consolidata interpretazione giurisprudenziale, hanno modificato il settore delle prestazioni fornite da questo Istituto, nel senso di una sempre più ampia tutela nei confronti del lavoratore.

Basta citare, a titolo di esempio:

- la legge 151/82 che, oltre a migliorare alcune prestazioni, ha esteso al lavoratore agricolo autonomo l'indennità per inabilità temporanea;
- la legge 863/84 che ha disciplinato i contratti di solidarietà, di formazione e lavoro e di part-time;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/88 (recepita dall'art.10 del decreto legislativo n. 38/2000), in base alla quale il lavoratore può dimostrare l'origine lavorativa della sua malattia, anche se questa non è contemplata come professionale nelle apposite tabelle del **Testo Unico**.

Se la riforma ospedaliera del 1968, e l'istituzione del S.S.N. del 1978, hanno settorializzato l'aspetto terapeutico (affidato alla sanità) e l'aspetto indennitario (affidato all'Inail), la legge 67/88 ha confermato all'INAIL:

- le funzioni medico legali e di certificazione nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici;
- l'erogazione delle prime cure ambulatoriali, mediante convenzioni con le Regioni.

Negli anni '90, in seguito alla "maturazione sociale" del diritto del lavoratore non solo al risarcimento economico della menomazione subita, ma all'integrità fisica, è stato riassegnato all'INAIL un ruolo nell'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

In questo senso, vanno letti:

- il decreto lgs. n. 502 del 1992, con il quale sono stati istituiti e regolati i flussi informativi tra INAIL e S.S.N. in tema di rischi e danni da lavoro a fini prevenzionali;
- le leggi nn. 549/95 e **662/96** che hanno consentito all'INAIL investimenti in campo sanitario, soprattutto in quello riabilitativo, d'intesa con i programmi del Ministero della Sanità.

Il decreto **38/2000** ha "razionalizzato" il ruolo complessivo dell'INAIL, tanto che oggi l'Istituto che gestisce l'assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro, si dedica oltre che alla *cura e all'indennizzo* in caso di infortunio o di malattia professionale:

- alla prevenzione nei luoghi di lavoro,
- alla *riabilitazione e al reinserimento* del lavoratore nella vita sociale, oltre che lavorativa.

L'INAIL - PER CHI

L'INAIL ASSICURA TUTTI COLORO CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA RETRIBUITA UTILIZZANDO MACCHINE, APPARECCHI, IMPIANTI O CHE OPERANO IN AMBIENTI ORGANIZZATI:

- SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO
- QUALUNQUE SIA IL SETTORE LAVORATIVO IN CUI OPERANO
- ALLE DIPENDENZE DI CHIUNQUE, PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, PRIVATI O ENTI PUBBLICI

L'INAIL assicura inoltre:

- ARTIGIANI, COLTIVATORI DIRETTI O PARASUBORDINATI

IN AMBITO INFORTUNISTICO VIGE IL PRINCIPIO DELL'AUTOMATICITA' DELLE PRESTAZIONI IN BASE AL QUALE IL LAVORATORE DIPENDENTE CHE SI INFORTUNA SUL LAVORO O CONTRAE UNA MALATTIA PROFESSIONALE, HA DIRITTO AD USUFRUIRE DELLE PRESTAZIONI INAIL, ANCHE SE IL DATORE DI LAVORO NON LO HA ASSICURATO.

LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO UNIONE EUROPEA (UE) E SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

L'Unione Europea ha disciplinato i rapporti in campo di sicurezza sociale nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.

IN CASO DI ATTIVITA' ALL'ESTERO

Le prestazioni sono fornite dall'Ente assicuratore straniero.

ALL'ESTERO in qualità di distaccato dall'Azienda operante in Italia

Durante il periodo di distacco, le prestazioni sono fornite dall'INAIL per un periodo di 12 mesi, con eventuale proroga di ulteriori 12 mesi.

IN CASO DI ATTIVITA' NEI PAESI DELLA UE con esposizione al rischio di malattia professionale

Le prestazioni sono fornite da parte dell'Ente assicuratore del Paese straniero dove si è verificata per l'ultima volta l'esposizione al rischio.

NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO

Al lavoratore che è stato esposto al rischio di inalazione di polvere al silicio (silicosi), se residente in Italia, sono garantite le prestazioni INAIL (legge n. 1115 del 1962). Sono garantite dall'INAIL anche le prestazioni che spettano ai superstiti.

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
NEI PAESI EXTRA-EUROPEI CON I QUALI L'ITALIA HA STIPULATO UNA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE.**

Lo Stato Italiano ha stipulato una convenzione internazionale con:
Argentina, Australia (Victoria), Brasile, Canada, Capo Verde, Croazia e Slovenia, Principato di Monaco,
San Marino, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela.

Ha ratificato la Convenzione Europea di Sicurezza Sociale e l'Accordo complementare per la sua
applicazione (Legge n. 567 del 1988) che, attualmente, è operante per i soli rapporti di sicurezza sociale
con la Turchia. Gli altri Paesi che hanno ratificato la Convenzione fanno parte della UE.

IN CASO DI ATTIVITA' ALL'ESTERO

Il lavoratore riceve le prestazioni dell'Ente assicuratore del Paese dove lavora, come se fosse cittadino di
quello Stato (parità di trattamento).

AL RIENTRO in Italia

Se il lavoratore infortunato, già titolare di una rendita, ha bisogno di protesi o d'attrezzature necessarie
ad agevolare la sua vita quotidiana (es. carrozzella
ortopedica), può farne richiesta alla Sede INAIL d'appartenenza che fornirà le prestazioni per conto
dell'Ente straniero.

**LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO
IN PAESI EXTRA-EUROPEI CON I QUALI NON SONO IN VIGORE CONVENZIONI DI SICUREZZA
SOCIALE**

IN CASO DI ATTIVITA'

Il lavoratore riceve le prestazioni dall'INAIL quando lavora alla dipendenze di:

- aziende che hanno sede, anche secondaria, in territorio italiano.
- aziende con sede all'estero che hanno una partecipazione italiana, diretta o indiretta, in misura superiore a 1/5 del capitale sociale.
- datori di lavoro di nazionalità straniera.

L'ARTIGIANO ha sempre diritto alle prestazioni INAIL (sentenza Corte Costituzionale n. 880/1988).

**LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA
IN CASO DI ATTIVITA'**

Se il lavoratore presta la propria attività presso imprese operanti in ITALIA:
riceve le prestazioni dall'INAIL indipendentemente dal Paese di provenienza.

Se il lavoratore presta la propria attività presso imprese operanti in ITALIA in qualità di "DISTACCATO" da
un'azienda con sede in un paese UE o EXTRA-UE convenzionato:

- riceve le prestazioni dall'Ente assicuratore del Paese d'appartenenza.

**COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE QUANDO SUBISCE UN INFORTUNIO O CONTRAE UNA
MALATTIA PROFESSIONALE**

IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:

per intero la giornata in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale se
quest'ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento
previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro. (vedi **scheda N. 1**
"indennità temporanea assoluta").

L'INAIL DEVE PAGARE:

dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia
professionale fino alla guarigione clinica. (vedi **scheda N. 1** "indennità temporanea assoluta").

LE CURE sono fornite:

dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell'INAIL attivati da apposite convenzioni con le
Regioni

SE L'INFORTUNIO O LA MALATTIA PROFESSIONALE

non sono stati denunciati subito: entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata
la malattia, il lavoratore può ottenere comunque
le prestazioni INAIL.

SE LA CAUSA DELL'INFERMITA' E' DUBBIA

una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all'infortunio o alla malattia fornisce le prestazioni. Termine di prescrizione INAIL: 3 anni; termine di decadenza INPS: 1 anno.

IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL LAVORATORE DEVE:

- INFORMARE immediatamente il datore di lavoro
- PRESENTARE subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.

Il datore di lavoro invierà all'INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l'ospedale invierà copia dei certificati all'INAIL ed al datore di lavoro.

IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

Se il lavoratore svolge attività lavorativa deve:

- DENUNCIARE la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi.
- PRESENTARE al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all'INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l'ospedale invierà copia dei certificati all'INAIL ed al datore di lavoro.

Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa

- PUO' PRESENTARE direttamente all'INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale.

DALLA GUARIGIONE CLINICA ALL'ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INABILITA' PERMANENTE

DOPO LA GUARIGIONE L'INAIL:

invita il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare il grado di inabilità permanente derivante dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000

SE IL GRADO D'INABILITA' ACCERTATO E' COMPRESO FRA L'11% ED IL 100%

il lavoratore ha diritto alla rendita INAIL (VEDI **SCHEDA N. 2** "RENDITA DIRETTA PER INABILITA' PERMANENTE").

SE IL GRADO D'INABILITA' ACCERTATO E' INFERIORE ALL'11%

il lavoratore non ha diritto alla rendita INAIL. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:

- 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro
- 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale
- senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.

Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA E' INFERIORE AL 6%

• il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina precedente il 25.7.2000 sopra menzionate).

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E' PARI O SUPERIORE AL 6% ED INFERIORE AL 16%

• il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico.

SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E' PARI O SUPERIORE AL 16%

• il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione (vedi **scheda n. 3**).

DALL'ACCERTAMENTO ALLA REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA'

DALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELLA RENDITA,

• il lavoratore infortunato può essere invitato a sottoporsi a visite medicolegali per la eventuale revisione del grado di inabilità: conferma, aumento o diminuzione.

IN CASO D'INFORTUNIO

LA REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA' PUO' ESSERE DISPOSTA DALL'INAIL O RICHIESTA DALL'INTERESSATO:

- ENTRO 10 anni dalla data di costituzione della rendita
- NEI PRIMI QUATTRO ANNI il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte.

PRIMA VISITA

• Non prima di un anno dalla data dell'infortunio e non prima di sei mesi dalla data di costituzione della rendita.

VISITE SUCCESSIVE

- non prima di un anno dalla precedente.
- dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni:
 - alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita
 - alla scadenza del decimo anno dalla costituzione della rendita.

IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

ENTRO 15 anni dalla data di costituzione della rendita:

PRIMA VISITA

- dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia.

ULTIMA VISITA

- alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita.

IN CASO DI SILICOSI (inalazione di polvere di silicio) O ASBESTOSI (inalazione di polvere di amianto), SENZA ALCUN LIMITE DI TEMPO:

PRIMA VISITA

- dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia ed almeno dopo sei mesi dalla data di costituzione della rendita.

VISTE SUCCESSIVE

- non prima di un anno dalla precedente.

Nel rispetto dei tempi sopra indicati, se il lavoratore ritiene aggravate le sue condizioni, può presentare richiesta di revisione accompagnata da certificato medico alla Sede INAIL d'appartenenza.

Le decisioni dell'INAIL vengono comunicate per lettera. Contro tali decisioni il lavoratore può presentare ricorso alla Sede INAIL di appartenenza.

L'INAIL COSA

Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale l'INAIL ASSICURA:

L'INDENNIZZO

- per la mancata retribuzione
- per diminuita o perduta capacità lavorativa, per eventi anteriori al 25 luglio 2000
- per menomazione dell'integrità psicofisica e sue conseguenze patrimoniali per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000
- ai superstiti in caso di morte per infortunio o malattia professionale.

IL MASSIMO RECUPERO POSSIBILE della integrità psicofisica e della capacità lavorativa perduta.

- "Per ottenere le prestazioni, il lavoratore può anche rivolgersi ai Patronati. La legge affida, infatti, a questi ultimi il compito di tutelare ed assistere i lavoratori, in maniera del tutto gratuita, nel conseguimento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali nei confronti degli Enti erogatori".

Schede illustrative delle prestazioni economiche sanitarie ed integrative dell'INAIL